

**Camera dei Deputati
(Finanze)
Mercoledì 1° dicembre 2010**

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 1° dicembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.45.

5-03909 Milo e Zeller: Fruizione della detrazione del 55 per cento delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

- Interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-03909 presentata dall'On. Antonio Milo (Misto) il 30 novembre 2010

Al Ministro dell'economia e delle finanze. Per sapere - premesso che:

il comma 344 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto che per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori di cui all'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;

con la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) l'agevolazione del 55 per cento per gli interventi di risparmio energetico è stata prorogata fino al 31 dicembre 2010 e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, sono stati previsti nuovi valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale, ai fini dell'applicazione della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006;

un contribuente, nell'anno 2007, ha usufruito delle agevolazioni fiscali del 55 per cento per l'installazione di un impianto geotermico a bassa entalpia, che ha consentito di ottenere un indice inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori limite fissati per quell'anno e, nell'anno 2010, aprendo una nuova procedura, ha effettuato sullo stesso immobile varie opere per il miglioramento dei valori di trasmittanza termica, con un ulteriore conseguimento di risparmio energetico nel rispetto dei nuovi valori limite vigenti per il 2010 -:

se sia possibile eseguire sullo stesso immobile, nel corso del triennio 2007-2010, più interventi rientranti nelle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, intesi come singoli interventi e non come prosecuzione dei precedenti anche dal punto di vista formale, al seguito dei quali, con ogni intervento, si è conseguito un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori limite fissati per ciascun anno interessato, e se quindi sia possibile fruire singolarmente fino all'importo massimo di euro 100.000,00, per ogni intervento effettuato autonomamente, della detrazione del 55 per cento.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

ALLEGATO 4 - TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame si chiedono chiarimenti in merito alla disciplina della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), attualmente vigente fino al 31 dicembre 2010 per effetto dell'articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007.

Viene chiesto se sia possibile eseguire sullo stesso immobile nel corso del periodo 2007-2010 più interventi di cui al citato articolo 1, comma 344 della legge 296 del 2006, da intendersi, anche dal punto di vista formale, come autonomi e non come prosecuzione di quelli precedenti i quali conseguano l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale previsto

per l'anno in cui è eseguito. In particolare si chiede se sia possibile beneficiare per ciascuno intervento della detrazione del 55 per cento fino all'importo massimo di 100.000 euro.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate premette che il comma 344 della legge n. 296 del 2006 riguarda interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti riferiti all'intero fabbricato, che conseguano un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale stabilito in misura decrescente per gli anni dal 2007 al 2010.

Per questa tipologia di intervento la norma non specifica quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste, e, pertanto, come chiarito con la circolare n. 36 del 2007 dell'Agenzia delle entrate, tale categoria può comprendere qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio (ad esempio la sostituzione o l'installazione di impianti di climatizzazione invernale non espressamente agevolati).

Considerata la genericità delle opere riconducibili nella categoria di intervento prevista dal comma 344, non risulta possibile affermare in via di principio se gli interventi ipotizzati nella interrogazione si configurino come autonomi o come prosecuzione di quelli eseguiti in anni precedenti.

Anche se è consentita l'indicazione nei modelli di dichiarazione di spese relative a «interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti» sostenute anche in più periodi di imposta, l'Agenzia rileva che l'autonoma configurabilità dell'intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all'espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all'attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell'opera o la dichiarazione di fine lavori.

L'Agenzia fa, inoltre, presente che ai fini della detrazione del 55 per cento il contribuente deve essere in possesso dell'attestato di qualificazione energetica dell'edificio, dal quale risulti il fabbisogno energetico dello stesso, e dell'asseverazione del tecnico abilitato che attesti la corrispondenza dell'intervento effettuato ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa.

Ogni intervento, pertanto, per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione indicata.

L'Agenzia delle entrate rappresenta, infine, che per la soluzione di specifici casi in materia tributaria, i contribuenti possono avvalersi dello strumento dell'interpello o della consulenza giuridica così come previsto dalle disposizioni dello Statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta, il cui contenuto si riserva di approfondire ulteriormente, nella misura in cui essa effettivamente confermi la possibilità di beneficiare della detrazione del 55 per cento, fino a concorrenza dell'importo massimo di 100.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, per ciascun intervento di riqualificazione energetica effettuato sul medesimo immobile. Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.